

allegato alla determinazione del direttore dell'Ersu di Urbino n.280 del 31.07.2009

BANDO DI AVVIAMENTO A SELEZIONE PER ASSUNZIONI AI SENSI DELL'ART.16 DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1987, N.56 , DEL D.P.R. 09.05.1994, N. 487 e del D. LEG. VO N. 165/2001, ART.35.

ART. 1

1. E' indetta una pubblica selezione per n. 2 unità a tempo pieno e n 20 unità part-time, Cat. B, posizione economica B1, nell'ambito del ruolo nominativo regionale del personale degli Enti Regionali per il Diritto allo Studio Universitario, con assegnazione all'ERSU di Urbino.

2. I posti di cui al precedente comma sono riservati a n. 2 unità a tempo pieno e n. 20 unità part-time, iscritti nelle liste del competente Centro per l'Impiego, da assumere con il profilo professionale di operatore di ristorazione , tra gli iscritti con mansioni di aiuto cuochi, ai sensi dell'art.3 e dell'allegato A) del CCNL del Comparto Regione Enti Locali del 31.03.1999 e della delibera del C. d. A. dell'Ente n.° 77 del 18.08.2007, dell'ERSU di Urbino ,integrativa della delibera del C. d . A. n. 70 del 06.10,2001. I posti a tempo pieno verranno assegnati a coloro che giudicati idonei all'assunzione abbiano riportato un punteggio valutativo più alto ,ai sensi dell'art. 4, dimostrando maggiore esperienza e competenza nella materia.

ART. 2

1. Alla selezione di cui al precedente art.1 è ammesso il lavoratore in possesso dei seguenti requisiti:

- titolo di studio: Scuola dell'obbligo (possiede tale requisito anche chi abbia conseguito la licenza elementare anteriormente al 1962);

- cittadinanza italiana (tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994);

- sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre gli idonei a visita medica di controllo;

- godimento dei diritti civili e politici;

2. I requisiti prescritti per la selezione devono essere posseduti, alla data prefissata per l'avviamento dalla sezione Circoscrizionale per l'Impiego e comunque alla data di pubblicazione nell'Albo Pretorio dell'Ente.

ART. 3

Non possono partecipare coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione.

ART. 4

1. La selezione consiste in una valutazione complessiva, comprendente diversi parametri idonei a valutare l'esperienza, la conoscenza della materia e un prova pratica attitudinale atta ad accertare la pratica competenza della attività per l'espletamento delle mansioni previste nel profilo professionale indicato all'art. 1. Ai sensi della delibera del C.d.A. dell'Ente n.33 del 23 giugno 2009 si prevede, nell'avviamento al lavoro delle unità previste di Cat. B1, ai sensi della legge 56/87, di dover tenere conto dei seguenti parametri da sviluppare da parte della commissione deputata alla selezione, suddividendo i pesi della suddetta prova come di seguito riportato:

- 1 Esperienza pluriennale sviluppata nell'area della ristorazione collettiva Fino a punti 40
- 2 Prova orale legata alle conoscenze in materia Fino a punti 30
- 3 Prova pratica sulle materie oggetto della selezione Fino a punti 30

La commissione sviluppa i parametri con specifici indicatori relativamente alla griglia di valutazione per ciascuna prova, prevedendo sin d'ora che, per poter sostenere la prova pratica, occorre aver conseguito nelle precedenti prove una valutazione complessiva sommativa pari a 49/70;

2. Il contenuto e le valutazioni dell'esperienza e delle prove saranno determinati dalla Commissione preposta alla selezione con riferimento alle funzioni, nell'ambito del profilo professionale di operatore di ristorazione con mansioni di aiuto cuoco, ai sensi dell'art. 3 e allegato A del CCNL del Comparto Regione Enti Locali del 31.03.1999 e della delibera del C. d. A.. n° 77 del 18.12.2007 dell'ERSU di Urbino, che assicura lo svolgimento delle seguenti attività:

- di operatori di ristorazione, tra gli iscritti, con mansioni di aiuto cuochi addetto a mansioni integrate, anche con sistema di rotazione di:
 - provvedere alla verifica delle merci, al controllo di qualità e quantità e relative note di consegna;
 - stivatura delle stesche con carico e scarico;
 - rifornimento delle tavole calde e distribuzione dei pasti compresi altri generi alimentari;
 - pesatura e porzionatura delle vivande in base alle grammature prefissate;
 - lavori di trasformazione delle derrate secondo le tabelle dietetiche e la programmazione predisposta dal responsabile del servizio;
 - provvede all'esecuzione dei lavori di cucina compresa la lavorazione delle carni in genere utilizzando anche gli appositi macchinari previsti, al corretto scongelamento dei prodotti alimentari e al controllo e responsabilità della conservazione dalla fase di scongelamento a quella della lavorazione;
 - riassetto e pulizia delle stoviglie e dei locali;
 - controllo dell'accesso alla mensa durante l'orario di erogazione dei pasti;
 - altre assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza.

La prova comprenderà altresì domande su argomenti di attualità e cultura generale.

ART. 5

1. Le operazioni di selezione sono effettuate, a pena di nullità, in luogo aperto al pubblico, previa affissione del bando all'Albo dell'Ente.

ART. 6

1. La Commissione Esaminatrice, nominata dall'E.R.S.U. di Urbino con determinazione del Direttore, giusta delega del Consiglio di Amministrazione dell'Ente con delibera n. 9 del 26.03.2009, in conformità all'art. 9, comma 2, lettera c), del DPR 09.05.1994, N.487, procederà innanzitutto allo sviluppo dei parametri indicati all'art. 4, del bando, al fine della selezione degli avviati, predisponendo il sistema di valutazione dell'esperienza e delle conoscenze in materia, tenendo in considerazione che solo chi matura un punteggio pari a 49/70, nelle due valutazioni sopradette, può accedere alla prova pratica, già individuata dalla commissione medesima, da assegnare ai fini della selezione;
2. La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni previste dal profilo professionale del posto da ricoprire e non comporta valutazione comparativa.

ART. 7

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Urbino approva con propria delibera gli atti della Commissione esaminatrice.

ART. 8

1. La Giunta regionale provvede, per quanto di competenza, sugli atti successivi alla selezione;
2. il periodo di prova, della durata di mesi due, è effettuato ai sensi del Contratto Integrativo del CCNL del Comparto Regioni-Enti Locali stipulato il 06.07.1995, art.14 bis (pubblicato nella gazzetta ufficiale n° 31 il 06.06.1996).
3. l'assunzione nel ruolo nominativo regionale del personale degli EE.RR.SS.UU. si intende confermata qualora sia decorso un mese dal termine del periodo di prova senza che nessun provvedimento sia stato adottato.

ART. 9

1. La documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, di cui all'art. 2, deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione. Nello stesso termine il destinatario, risultato idoneo a ricoprire il posto a tempo pieno, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n.165. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione;
2. scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1. l'Amministrazione comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

ART. 10

1. Il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni-Enti Locali nel tempo vigente e dalle norme della Regione Marche in materia, che non contrastino con le disposizioni del contratto stesso.

ART. 11

1. Al personale assunto compete il trattamento economico proprio della Cat. B posizione economica B1, secondo la normativa contrattuale vigente al momento dell'assunzione in servizio per i dipendenti della Regione Marche, ruolo degli EE.RR.SS.UU..

ART. 12

1. Per tutto quanto non previsto dal presente bando di selezione si rinvia alla normativa prevista per l' avviamento a selezione dalla legge n.56/1987, al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ed alle leggi nazionali e regionali in materia di pubblico impiego.

Urbino, lì 31.07.2009

IL DIRETTORE
DELL'ERSU DI URBINO
(Dott. Massimo FORTINI)